



Invest ITALY SIM
GRUPPO INVEST BANCA

Policy sulla strategia di trasmissione ed esecuzione ordini

Rif. SC14 – Vers. 1.0 del 21.03.2019

Sede Legale in Empoli (FI) – 50053 – via Cherubini 99, società per azioni, appartenente al Gruppo Invest Banca e soggetta alla direzione e coordinamento di Invest Banca S.p.A., iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 03814760108, R.E.A. FI 62509 Codice Fiscale e Partita IVA 03814760108, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 4.011.418 , iscritta all’Albo delle SIM al n. 179 n. 12566 a seguito di delibera CONSOB del 23/05/2000.

Cronistoria Aggiornamenti

Versione	Data	Approvazione	Modifiche/aggiornamenti
1	21.03.2019	C.d.A.	Approvazione <i>Policy</i> sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

SOMMARIO

Cronistoria Aggiornamenti	4
1. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DI INVEST ITALY SIM S.P.A.	6
2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	8
3. FATTORI E CRITERI DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI.....	9
3.1 Premessa	9
3.2 Fattori e criteri di esecuzione.....	11
3.3 Istruzioni specifiche del Cliente.....	13
3.4 Ordini particolari o disposti in particolari condizioni di mercato.....	13
3.5 Strategia di esecuzione di ordini per conto dei Clienti	13
3.6 Strategia di trasmissione degli ordini.....	14
4. GESTIONE DEGLI ORDINI	16
5. MONITORAGGIO E REVISIONE	17
5.1 Introduzione	17
5.2 Valutazione periodica del Negoziatore	17
5.3 Pubblicazione annuale delle informazioni sugli intermediari negozianti, sulle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione ottenuta.	17
6. INFORMAZIONI SU RICHIESTA	19

1. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DI INVEST ITALY SIM S.P.A.

Invest Italy SIM S.p.A. (la “**Società**” o “**Invest Italy**”) è una società di intermediazione mobiliare appartenente al gruppo (il “**Gruppo**”) facente capo a Invest Banca S.p.A., soggetta alla direzione e coordinamento di Invest Banca S.p.A. (“**Invest Banca**” o la “**Capogruppo**”), che svolge, *inter alia*, (i) il servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini (“**RTO**”) riguardanti uno o più strumenti finanziari (anche tramite attività di mediazione) e (ii) il servizio di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione.

La presente *policy* (la “**Policy**”) sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini dei clienti (la “**Strategia**”) è stata redatta dalla Società in conformità agli artt. 47 e ss. del Regolamento Intermediari (come *infra* definito) e degli artt. 64 e ss. del Regolamento Delegato 565 (come *infra* definito) e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Invest Italy con delibera adottata nella seduta del 21.03.2019. Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta alla presente *Policy* ogni modifica necessaria od opportuna al fine di, *inter alia*, allinearne il contenuto e le relative previsioni alla normativa, comunitaria e/o nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ed agli orientamenti espressi dalle Autorità Europee e/o nazionali competenti in materia, nonché ai rilievi della funzione di conformità di Gruppo esternalizzata (la “**Funzione Compliance**”).

Tale *Policy* è volta a definire le misure adottate da Invest Italy al fine di definire e formalizzare le modalità e i criteri adottati dalla Società per la ricezione, la trasmissione e l’esecuzione – ove applicabile – degli ordini relativi alle diverse tipologie di strumenti finanziari, allo scopo di adempiere all’obbligo (in quanto applicabile a seconda della tipologia di cliente e della relativa classificazione) di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per la propria clientela (la “**Best Execution**”) nelle diverse sedi di esecuzione (le “**Sedi di Esecuzione**”) ⁽¹⁾, dove la Società (ove abilitata ad operare come esecutrice di ordini per conto dei clienti limitatamente agli strumenti di propria emissione) ovvero gli intermediari finanziari o enti creditizi abilitati scelti dalla Società come negoziatori (i “**Negoziatori**”) hanno – direttamente o indirettamente – accesso.

Al momento dell’approvazione della presente *Policy*, di fatto la Società non esercita e non ha in programma di esercitare il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione, cui è abilitata. Ad ogni modo, si raccomanda di prendere visione, sul sito *internet* <https://www.investitalysim.it/>, di eventuali versioni aggiornate della *Policy*.

Ai fini della presente *Policy*, si precisa che i servizi di investimento di RTO e di esecuzione di ordini vengono prestati da Invest Italy esclusivamente nei confronti di clienti c.d. “professionali” ⁽²⁾ e di c.d. controparti qualificate ⁽³⁾. Ciò posto, i clienti nei confronti dei quali deve essere assicurata la *Best Execution* da parte di Invest Italy sono i clienti professionali e le controparti qualificate che operino per conto della loro “clientela al

¹ Ai sensi dell’art. 64, comma 1, del Regolamento Delegato 565, per sede di esecuzione si intende “*un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un’entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette*”.

² Come definiti all’Articolo 1, comma 1, lettera m-*undecies*) del TUF.

³ Come definite *sub* art. 61 del Regolamento Intermediari.

dettaglio” e “professionale” (⁴) (i “**Cienti**”).

Una sintesi della Strategia e della presente *Policy* è messa a disposizione dei clienti e potenziali clienti ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento Delegato 565 – all’interno del documento denominato “*Informativa Precontrattuale*” o separatamente e comunque con le modalità previste dal Regolamento Delegato 565 – prima della stipula del contratto per la prestazione dei servizi di RTO e di esecuzione di ordini (limitatamente agli strumenti finanziari emessi da Invest Italy) e comunque prima di accettare di prestare tali servizi.

La presente *Policy*, disponibile sul sito *internet* <https://www.investitalysim.it/>, è soggetta al consenso preliminare dei Clienti, che avviene con la sottoscrizione del contratto per la prestazione dei sopracitati servizi di investimento.

La Strategia prevede che gli ordini possono essere eseguiti – direttamente da Invest Italy (limitatamente ai propri strumenti) o dai Negoziatori – al di fuori di una sede di negoziazione (⁵), subordinatamente al consenso preliminare esplicito dei Clienti espresso in via generale con la sottoscrizione del contratto per la prestazione dei menzionati servizi di investimento.

L’edizione aggiornata del presente documento è resa disponibile sul sito *internet* di Invest Italy sopracitato.

⁴ Le regole relative alla *Best Execution* vengono applicate anche nei confronti delle controparti qualificate per l’operatività da queste svolta nei confronti della loro “clientela al dettaglio” e “professionale”. Quindi la presente *Policy* non si applicherà alle “controparti qualificate” in riferimento alla operatività sui loro conti di proprietà.

⁵ Come definita *sub* art. 4, comma 1, n. 24), della MiFID 2 (come di seguito definita).

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente *Policy* è adottata in attuazione delle applicabili disposizioni europee e nazionali contenute, rispettivamente: (i) nella Direttiva 2014/65/UE (“**MiFID 2**”); (ii) nel Regolamento Delegato (UE) 2017/565 di attuazione alla MiFID 2 (il “**Regolamento Delegato 565**”); (iii) nel Regolamento Delegato (UE) 2017/575 della Commissione; (iv) nel Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell’8 giugno 2016, della Commissione (“**Regolamento Delegato 576**”); (v) nel D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998; e (vi) nel Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il “**Regolamento Intermediari**”).

La presente *Policy* tiene inoltre conto (i) degli orientamenti forniti dall’*European Securities and Markets Authority* (⁶) e (ii) delle comunicazioni e raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalla CONSOB.

⁶ Sono state, in particolare, prese in considerazione le Q&A “*on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics*” dell’ESMA, ultimo aggiornamento del 3 ottobre 2018.

3. FATTORI E CRITERI DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI

3.1 Premessa

Alla luce delle novità introdotte dalla MiFID 2 ⁽⁷⁾, le imprese di investimento adottano misure sufficienti per ottenere il miglior interesse possibile per i loro clienti nei confronti dei quali deve essere assicurata la *Best Execution*, allorché, *inter alia*, eseguono ordini per conto di questi ultimi o nella prestazione del servizio di RTO.

Ai fini di cui sopra, gli intermediari adottano una strategia finalizzata a:

- (i) individuare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno le sedi di esecuzione e/o i diversi intermediari negozianti cui l'impresa trasmette gli ordini ai fini dell'esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente;
- (ii) orientare la scelta della sede di esecuzione (ovvero degli intermediari negozianti cui è trasmesso l'ordine per la successiva esecuzione) fra quelle individuate sopra, tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell'impresa per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna di tali sedi.

L'intermediario deve dotarsi di una politica di trasmissione ed esecuzione ordini che risulti chiara, sufficientemente circostanziata e di agevole comprensione per il cliente cui viene prestato il servizio e nei confronti del quale deve essere assicurata la *Best Execution*.

Gli intermediari sono tenuti a ricevere dai clienti nei confronti dei quali deve essere assicurata la *Best Execution*:

- (i) il consenso preliminare relativamente alla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini;
- (ii) il consenso preliminare esplicito per l'esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Tale consenso può anche essere espresso in forma generale o in relazione a singole operazioni

Infine, le imprese di investimento sono tenute a:

- (i) indicare l'importanza relativa che assegnano, conformemente ai criteri specificati all'art. 64 del Regolamento Delegato 565, ai fattori di esecuzione citati all'art. 27, paragrafo 1, della MiFID 2, o delle procedure con le quali determinano l'importanza relativa di tali fattori;
- (ii) qualora eseguano ordini dei clienti, indicare le sedi di esecuzione sulle quali fanno affidamento per adempiere ai propri obblighi di *Best Execution*, specificando quali sedi sono adoperate per ciascuna classe di strumenti, per gli ordini di ciascuna categoria di clienti cui prestano il servizio e per le operazioni di finanziamento tramite titoli;
- (iii) qualora trasmettano ordini dei clienti a intermediari negozianti, indicare tali intermediari e le sedi di esecuzione sulle quali questi ultimi fanno affidamento per adempiere ai propri obblighi di *Best Execution*, verificando che gli intermediari negozianti specifichino quali sedi sono adoperate per

⁷ Cfr. art. 27, commi 6-8, della MiFID 2 e gli artt. da 64 a 67 del Regolamento Delegato 565.

- ciascuna classe di strumenti, per gli ordini di ciascuna categoria di clienti cui tali intermediari prestano il servizio di esecuzione e per le operazioni di finanziamento tramite titoli;
- (iv) qualora eseguano ordini dei clienti nei confronti dei quali deve essere assicurata la *Best Execution*, indicare l'elenco dei fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione; le informazioni relative ai fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione sono coerenti con i controlli attuati dalle imprese per dimostrare ai predetti clienti, durante il riesame dell'adeguatezza delle loro strategie e disposizioni, di aver ottenuto sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori;
 - (v) qualora trasmettano ordini dei clienti a intermediari negoziatori, verificare che l'elenco dei fattori utilizzati da tali intermediari per selezionare una sede di esecuzione possa loro consentire di adempiere agli obblighi di *Best Execution* in coerenza con le loro procedure per determinare l'importanza relativa dei fattori; la coerenza delle informazioni relative ai fattori utilizzati dagli intermediari negoziatori, al fine di selezionare una sede di esecuzione, con la strategia delle imprese trasmettenti è verificata tramite i controlli attuati per dimostrare ai predetti clienti, durante il riesame dell'adeguatezza delle loro strategie e disposizioni, di aver ottenuto sistematicamente l'esecuzione alle condizioni migliori;
 - (vi) indicare in che modo i fattori di esecuzione rappresentati da prezzo, costi, rapidità, probabilità di esecuzione e altri fattori sono presi in esame come parte delle misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nei confronti dei quali deve essere assicurata la *Best Execution*;
 - (vii) laddove applicabile, fornire informazioni sul fatto che gli ordini dei clienti nei confronti dei quali deve essere assicurata la *Best Execution* siano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione e sulle conseguenze di tale circostanza (per esempio, rischio di controparte derivante dall'esecuzione al di fuori di una sede di negoziazione) e, su richiesta del cliente, informazioni supplementari sulle conseguenze di tali modalità di esecuzione;
 - (viii) dare avviso ai clienti nei confronti dei quali deve essere assicurata la *Best Execution*, con modalità chiare ed evidenti, che le istruzioni specifiche impartite da questi ultimi possono impedire alle imprese (incluse quelle negoziatrici cui, ove applicabile, è eventualmente trasmesso l'ordine) di adottare le misure previste e applicate per ottenere il miglior risultato possibile, con riferimento agli elementi oggetto di tali istruzioni;
 - (ix) pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime 5 (cinque) sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti nei confronti dei quali deve essere assicurata la *Best Execution*, nell'anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta;
 - (x) per il caso in cui trasmettano ordini ad intermediari negoziatori per la prestazione del servizio di esecuzione degli ordini, pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, i primi 5 (cinque) intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa

l'impresa di investimento per l'esecuzione degli ordini dei clienti nei confronti dei quali deve essere assicurata la *Best Execution*, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta;

- (xi) valutare, con cadenza regolare, se le sedi di esecuzione previste nella strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (incluse le sedi di esecuzione sulle quali fanno affidamento gli intermediari negozianti cui, ove applicabile, le imprese trasmettono gli ordini dei clienti) assicurino il miglior risultato possibile per il cliente nei confronti del quale deve essere assicurata la *Best Execution*;
- (xii) essere in grado di dimostrare al cliente nei confronti dei quali deve essere assicurata la *Best Execution*, laddove quest'ultimo ne faccia richiesta, che l'esecuzione dell'ordine è avvenuta in conformità ad una politica di trasmissione ed esecuzione degli ordini, nonché di dimostrare all'Autorità di Vigilanza, su sua richiesta, di avere ottemperato a quanto disposto dalla normativa.

Le imprese di investimento adempiono ai loro obblighi e non sono tenute ad adottare le misure di cui sopra quando, nella prestazione dei servizi di RTO o esecuzione di ordini, si attengono ad istruzioni specifiche del cliente.

La presente *Policy* disciplina le seguenti situazioni:

- (i) la Strategia applicabile al servizio di RTO nei casi in cui Invest Italy, non curando direttamente l'attività di esecuzione degli ordini, si avvale dei Negoziatori per l'esecuzione degli stessi;
- (ii) la Strategia di esecuzione degli ordini nei limitati casi in cui la Società sia abilitata a prestare tale servizio e sia aderente diretta alle diverse Sedi di Esecuzione presso cui l'ordine viene trattato.

3.2 Fattori e criteri di esecuzione

3.2.1 Introduzione

La Società, al fine di garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile ai propri Clienti, considera rilevanti i seguenti fattori (di seguito riportati in ordine di importanza):

- (i) il prezzo dei prodotti finanziari;
- (ii) i costi relativi all'esecuzione dell'ordine (tali costi includono, oltre alle commissioni applicate dalla Società, le spese di fornitori terzi quali, ad esempio, i costi di mercato, inclusi quelli relativi al regolamento delle operazioni. Nei casi in cui Invest Italy si avvalga di un Negoziatore al quale trasmettere l'ordine per la sua esecuzione, ai costi precedentemente indicati si aggiungono quelli applicati dal Negoziatore);
- (iii) la rapidità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- (iv) la probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- (v) la natura e la dimensione degli ordini;
- (vi) qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Il grado di rilevanza di tali fattori è valutato da Invest Italy sulla base dei seguenti criteri:

- (i) caratteristiche del Cliente;
- (ii) caratteristiche dell'ordine, incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
- (iii) caratteristiche dei prodotti finanziari oggetto dell'ordine;
- (iv) caratteristiche delle Sedi di Esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3.2.2 Applicazione dei criteri per determinare concretamente l'importanza relativa dei fattori

Il fattore preponderante considerato dalla Società (per la scelta delle Sedi di Esecuzione ovvero dei Negoziatori più adeguati) al fine di conseguire il miglior risultato possibile è generalmente rappresentato dal prezzo del prodotto finanziario; in subordine, potrà essere attribuito maggior peso, in talune circostanze, al costo complessivo (c.d. *total consideration*)⁸ legato all'esecuzione dell'ordine, soprattutto nel caso di titoli trattati su più sedi di negoziazione (c.d. titoli *multilisted*).

Ciò premesso, in applicazione dei criteri relativi alle caratteristiche (a) dell'ordine impartito dal Cliente (e.g. tipologia, dimensione, etc.), (b) del prodotto finanziario oggetto dell'ordine (e.g. natura, liquidità, etc.) e (c) della Sede di Esecuzione cui l'ordine può essere diretto (sede di negoziazione o *OTC*, organizzata secondo un modello *order driven* o *quote driven*), la Società e i Negoziatori potrebbero attribuire maggiore rilevanza ad altri fattori in funzione delle concrete circostanze relative all'istruzione impartita dal Cliente.

In particolare, il fattore relativo alla rapidità di esecuzione e di regolamento dell'ordine può assumere maggiore rilevanza in considerazione dell'opportunità per il Cliente di beneficiare di condizioni particolari esistenti in un dato momento temporale o di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali in tempo utile. Tale rapidità di esecuzione e regolamento assume maggior peso in relazione (a) alle caratteristiche dell'ordine (e.g. con/senza limite di prezzo); (b) alle caratteristiche del prodotto finanziario; (c) alle caratteristiche delle Sedi di Esecuzione cui l'ordine è diretto (e.g. mercato *order* o *quote driven*, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o solo su richiesta).

Il fattore relativo alla probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine può assumere maggiore rilevanza in considerazione dell'opportunità per il Cliente di acquistare o vendere un intero quantitativo di prodotti o strumenti oggetto dell'istruzione impartita, anche indipendentemente dalle condizioni particolari esistenti in un dato momento temporale. Tale probabilità di esecuzione e regolamento può assumere maggior peso in relazione (a) alle caratteristiche dell'ordine (e.g. con/senza limite di prezzo); (b) alle caratteristiche del prodotto finanziario (e.g. l'ordine del Cliente ha ad oggetto uno strumento liquido/illiquido); (c) alle caratteristiche delle Sedi di Esecuzione cui è diretto.

Inoltre, la Società (e i Negoziatori) potrebbero attribuire maggiore rilevanza ad altri fattori, quali la natura e dimensione dell'ordine in relazione alla natura e ai volumi di scambio medi giornalieri dello strumento finanziario.

⁸ La c.d. *total consideration* è data dal prezzo unitamente tutti gli altri costi connessi all'esecuzione dell'ordine sostenuti dal cliente, quali, *inter alia*, le commissioni di negoziazione applicati dalla Società e dai Negoziatori, le competenze della sede di esecuzione, altri costi di compenso, etc.

In relazione al concreto apprezzamento dei fattori sulla base dei criteri, la Società sceglie a quale tra i Negoziatori selezionati (ove si avvalga di più intermediari) trasmettere l'ordine ovvero, nei limitati casi in cui le è consentita la prestazione del servizio di esecuzione di ordini, a quale tra le Sedi di Esecuzione prescelte dirigere l'ordine.

3.3 Istruzioni specifiche del Cliente

È sempre fatta salva per il Cliente la possibilità di impartire, con riferimento a singoli ordini, istruzioni specifiche per l'esecuzione degli stessi, vincolando in tal modo la Società (ed eventualmente il Negoziatore cui quest'ultima trasmette l'ordine) all'esecuzione dei medesimi. In tali circostanze, potrebbe essere impedita l'applicazione della Strategia di Invest Italy (e, ove applicabile, quella adottata dal Negoziatore), pregiudicando quindi il conseguimento della *Best Execution* in relazione all'ordine o ai singoli aspetti dell'ordine su cui è pervenuta l'istruzione.

3.4 Ordini particolari o disposti in particolari condizioni di mercato

In caso di ordini di Clienti (nonché di clienti controparti qualificate che operino per conto proprio) con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, non eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Società, ovvero il Negoziatore cui quest'ultima trasmette l'ordine per l'esecuzione, adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini, pubblicandoli immediatamente e in modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, salvo diverse ed esplicite istruzioni da parte del Cliente. Anche in questi casi la Società, ovvero il Negoziatore cui quest'ultima trasmette l'ordine per l'esecuzione, potrebbe riservarsi, tuttavia, di non dar corso agli ordini ricevuti dalla propria clientela laddove, in relazione alle istruzioni ricevute o ad altri fatti e/o condizioni di mercato, possano emergere delle difficoltà rilevanti che potrebbero influire su una corretta esecuzione degli ordini in relazione al possibile impatto sull'andamento degli scambi sul mercato, ferma restando la tempestiva comunicazione al Cliente delle difficoltà e/o degli impedimenti riscontrati.

Laddove pervengano istruzioni specifiche da parte di Clienti che richiedano l'esecuzione di un ordine al prezzo medio ponderato per il volume (c.d. *VWAP*), si applicano condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.

Dal momento che, in ottemperanza alla normativa vigente, gli ordini limitati su azioni per importi superiori a determinati ammontare, devono essere immediatamente resi pubblici, la Società, ovvero il Negoziatore cui quest'ultima trasmette l'ordine per l'esecuzione, chiederà preventivamente il consenso esplicito del Cliente relativamente alla possibilità di gestire o di far gestire discrezionalmente tali tipologie di ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il medesimo.

3.5 Strategia di esecuzione di ordini per conto dei Clienti

Come anticipato, al momento dell'approvazione della presente *Policy*, di fatto la Società non esercita e non ha in programma di esercitare il servizio di esecuzione di ordini limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione.

In ogni modo, l'eventuale esecuzione degli ordini dei Clienti da parte della Società avverrebbe sulla base dei

fattori e criteri indicati *sub* Paragrafo 3.2 al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di *Best Execution*. Inoltre, ove ciò risponda all'obbligo di *Best Execution*, la Società potrebbe comunque decidere di trasmettere l'ordine ad un Negoziatore, secondo le modalità stabilite al Paragrafo successivo.

3.6 Strategia di trasmissione degli ordini

Invest Italy seleziona i Negoziatori prediligendo quelli che adottano politiche di esecuzione idonee ad assicurare, in termini duraturi, il conseguimento del miglior risultato possibile in modo coerente con l'importanza relativa dei fattori di esecuzione e dei relativi criteri di valutazione applicati dalla Società.

In particolare, Invest Italy individua i Negoziatori sulla base dei seguenti principali elementi:

- (i) il fatto che la relativa strategia di esecuzione e, nello specifico, i fattori di esecuzione prescelti, siano coerenti con la Strategia della Società e l'ordine di importanza dei fattori individuato da Invest Italy ai sensi del Paragrafo 3.2;
- (ii) la relativa solvibilità finanziaria, onorabilità e reputazione;
- (iii) la comprovata competenza e professionalità nel negoziare specifici strumenti sui mercati finanziari;
- (iv) la struttura organizzativa e gestione dei conflitti di interesse;
- (v) la disponibilità di adeguati dispositivi organizzativi e informatici;
- (vi) l'accesso ai mercati primari;
- (vii) la disponibilità di risorse sufficienti per assicurare il regolamento delle operazioni;
- (viii) la qualità ed efficienza dei servizi forniti (ad esempio puntualità e correttezza nel *settlement*, minimizzazione dei costi di negoziazione).

Nel caso in cui, per una specifica operazione, siano contemporaneamente disponibili più Negoziatori tra quelli preventivamente selezionati, la scelta di Invest Italy sarà indirizzata verso l'intermediario che possa meglio garantire il rispetto dei fattori di esecuzione indicati *sub* Paragrafo 3.2, in funzione delle caratteristiche dell'ordine e degli altri criteri indicati in tale Paragrafo. La Società può trasmettere i propri ordini anche a Negoziatori che li eseguono al di fuori di una sede di negoziazione.

Tenuto conto dell'attuale dimensione, struttura organizzativa e natura della Società nonché dell'attuale dimensione e complessità dell'attività svolta, Invest Italy ha selezionato Invest Banca quale Negoziatore di riferimento.

Invest Italy ha selezionato il Negoziatore cui trasmetterà gli ordini – nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile e di tutte le altre *policy* adottate della Società e dal Gruppo – sulla base:

- (i) della strategia di esecuzione e trasmissione ordini adottata da Invest Banca, valutata e reputata (a) in linea con i fattori ed i criteri di esecuzione di cui al Paragrafo 3.2; (b) conforme alla normativa applicabile; e (c) in grado di assicurare il rispetto dell'obbligo di *Best Execution* in modo duraturo;
- (ii) (a) dell'ampia offerta, verso la clientela, in termini di mercati e sedi di negoziazione cui il Negoziatore ha

accesso diretto nonché (b) della possibilità, di quest'ultimo, di avvalersi a sua volta dei servizi di altri intermediari di primario *standing* nazionale e internazionale per dirigere l'ordine su sedi di esecuzione cui Invest Banca non abbia direttamente accesso, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di *smart routing*. A tal riguardo, si segnala che Invest Banca si avvale, per l'esecuzione degli ordini non eseguiti direttamente dalla stessa, di alcuni *broker* ed, in particolare, di Banca IMI S.p.A. aderendo anche alla Piattaforma *Market HUB* di quest'ultima.

La politica di esecuzione e trasmissione ordini di Invest Banca, adottata in conformità agli artt. 47 e ss. del Regolamento Intermediari – che Invest Italy valuta periodicamente nell'esercizio della propria attività di revisione della Strategia – è a disposizione sul sito *internet* della banca <https://www.investbanca.it/it/>, al quale si rimanda.

4. GESTIONE DEGLI ORDINI

Invest Italy, quando tratta ordini per conto dei Clienti, assicura una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto agli ordini di altri clienti.

A tal fine, la Società tratta gli ordini equivalenti dei Clienti in funzione del momento della loro ricezione.

In particolare, quando trattano gli ordini dei Clienti, Invest Italy deve adempiere alle seguenti condizioni, oltre a quanto previsto dalla presente *Policy*:

- (i) assicurare che gli ordini eseguiti per conto dei Clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
- (ii) trattare gli ordini equivalenti dei Clienti in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente.

Invest Italy non fa un uso scorretto delle informazioni relative a ordini dei clienti in attesa di trasmissione o esecuzione, e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti⁹) in conformità a quanto previsto dalle altre *policy* adottate dalla Società e alla normativa di legge e regolamentare applicabile.

Invest Italy, nella prestazione dei servizi di RTO e di esecuzione ordini (ove applicabile), può trattare l'ordine relativo ad un Cliente in aggregazione con gli ordini di altri clienti, purché sia improbabile che tale aggregazione degli ordini vada a discapito di uno qualsiasi dei Clienti i cui ordini vengono aggregati. L'aggregazione tra gli ordini dei Clienti sarà effettuata solo qualora ciò possa migliorare le condizioni di esecuzione (ad esempio con riferimento al prezzo e alla probabilità di esecuzione) e in modo tale da minimizzare il rischio di penalizzazione di uno qualsiasi dei Clienti i cui ordini vengono aggregati; tuttavia il Cliente è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine.

⁹ Per soggetti rilevanti, individuati sulla base della definizione di cui all'Articolo 2, n. 1) del Regolamento Delegato 565, anche in coerenza con le altre *policy*, si intendono: (i) i soci di Invest Italy; (ii) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società; (iii) tutti i responsabili di funzione della Società (anche in *outsourcing*), i dipendenti della Società nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione dei servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento.

5. MONITORAGGIO E REVISIONE

5.1 Introduzione

Invest Italy controlla l'efficacia della Strategia adottata e della *Policy* al fine di identificare e correggere eventuali carenze. La Società riesamina tale Strategia con periodicità almeno annuale e, in ogni caso, al verificarsi di circostanze rilevanti ⁽¹⁰⁾ tali da influire sull'idoneità della Strategia e della *Policy* di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri Clienti.

A tal fine, Invest Italy ha predisposto processi, flussi informativi interni e procedure per valutare con cadenza regolare – ed in ogni caso con la periodicità e al verificarsi delle circostanze di cui sopra – (i) l'adeguatezza della *Policy*, della Strategia e delle misure per l'adempimento degli obblighi di *Best Execution* nonché (ii) se le strategie e Sedi di Esecuzione su cui fanno affidamento i Negoziatori, assicurino, su base duratura, il miglior risultato possibile per la clientela.

Il Consiglio di Amministrazione di Invest Italy, con il supporto della Funzione *Compliance* e della Funzione di *Risk Management*, riesamina la *Policy* e la Strategia al fine di valutare, in particolare, la necessità o l'opportunità di:

- (i) assegnare una diversa priorità relativa ai fattori di esecuzione sopra individuati;
- (ii) selezionare nuovi Negoziatori;
- (iii) includere nuove o diverse Sedi di Esecuzione;
- (iv) modificare altri aspetti della *Policy* e della Strategia.

La Società provvederà a rendere note ai Clienti le modifiche rilevanti apportate alla presente *Policy* pubblicando i relativi aggiornamenti anche sul proprio sito *internet* <https://www.investitalysim.it/>.

5.2 Valutazione periodica del Negoziatore

Nell'ambito del servizio di RTO, Invest Italy, al fine di verificare che siano ottenuti i migliori risultati per i Clienti, riesamina periodicamente la scelta dell'affidamento dell'incarico di Negoziatore analizzando il rispetto dei criteri che hanno condotto alla scelta e la qualità dell'esecuzione ottenuta. In particolare, allo scopo:

- (i) la Funzione *Compliance* verifica il mantenimento della coerenza della strategia di esecuzione del Negoziatore con la Strategia di Invest Italy e l'ordine di importanza dei fattori definito dalla Società;
- (ii) la Funzione di *Risk Management*, anche avvalendosi delle funzionalità offerte da appositi *tool* informatici, provvede periodicamente al monitoraggio della qualità dei servizi di esecuzione prestati dai Negoziatori.

5.3 Pubblicazione annuale delle informazioni sugli intermediari negozianti, sulle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione ottenuta.

In conformità a quanto previsto nel Regolamento Delegato 565, nel Regolamento Delegato 576 e nel

¹⁰ Come definite *sub* Articolo 65, comma 7, del Regolamento Delegato 565.

Regolamento Intermediari, Invest Italy pubblica sul proprio sito *internet* <https://www.investitalysim.it/>, con frequenza annuale e per ciascuna classe di prodotti finanziari, i primi 5 (cinque) Negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per trasmettere gli ordini dei Clienti e – ove applicabile – delle prime 5 (cinque) Sedi di Esecuzione per volumi di contrattazione in cui ha eseguito ordini dei Clienti nell'anno precedente, unitamente alle informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta in conformità alla sopracitata normativa.

6. INFORMAZIONI SU RICHIESTA

La Società è in grado di dimostrare (i) al Cliente, laddove quest'ultimo ne faccia richiesta, che l'esecuzione dell'ordine da questi raccolto è avvenuta in conformità a quanto previsto dalla presente *Policy* e dalla Strategia e (ii) alle Autorità di Vigilanza, su eventuale richiesta, di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* applicabile.

Nell'ipotesi in cui l'ordine non venga eseguito nel rispetto della Strategia, la Società si impegna a dimostrare che tale deroga:

- (i) sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- (ii) in assenza di istruzioni specifiche del Cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche ovvero sia stata realizzata nell'interesse del Cliente e comunque costituisca un'eccezione rispetto alla normale operatività.

Inoltre, a seguito di ragionevole richiesta di un Cliente o di un potenziale Cliente, Invest Italy fornisce agli stessi informazioni sul Negoziatore al quale vengono trasmessi gli ordini ai fini della loro esecuzione.